

***REGOLAMENTO***  
***PER IL SERVIZIO DELLA***  
***FOGNATURA COMUNALE***

# INDICE

## CAPO I - PREMESSE

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Sistemi di fognatura
- Art. 3 - Fognatura mista (sistema unitario)
- Art. 4 - Fognatura nera (sistema separato)
- Art. 5 - Fognatura bianca (sistema separato)
- Art. 6 - Impianto di trattamento (depurazione)

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Obbligo di immissione nella fognatura
- Art. 8 - Scarichi vietati
- Art. 9 - Scarichi consentiti condizionatamente
- Art.10 - Potenzialità degli scarichi civili

## CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art.11 - Avviso per l'allacciamento alla fognatura
- Art.12 - Termine per i fabbricati preesistenti
- Art.13 - Opera di allacciamento in sede stradale
- Art.14 - Opere di allacciamento in suolo privato
- Art.15 - Riparazione dei condotti di allacciamento
- Art.16 - Allacciamenti alla fognatura pubblica
- Art.17 - Prescrizioni edili per le fognature interne
- Art.18 - Prescrizioni tecniche per le fognature interne
- Art.19 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.
- Art.20 - Aree e cortili privati
- Art.21 - Allacciamento delle pluviali
- Art.22 - Allacciamento delle pluviali preesistenti
- Art.23 - Scarichi sotterranei
- Art.24 - Visita di controllo della canalizzazione interna
- Art.25 - Controlli successivi delle fognature interne

## CAPO IV - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

- Art.26 - Domanda al Sindaco
- Art.27 - Documenti da allegare alla domanda
- Art.28 - Rilascio dell'autorizzazione

## CAPO V - SCARICHI FUORI DALLA FOGNATURA PUBBLICA

- Art.29 - Scarichi sul suolo e nel sottosuolo
- Art.30 - Scarichi speciali
- Art.31 - Pozzi neri e fosse biologiche provvisorie
- Art.32 - Prescrizioni per gli scarichi speciali
- Art.33 - Precarietà degli scarichi speciali

## CAPO VI - NORME PER ISPEZIONE, PROVE, MISURE, ECC. PER SCARICHI INDUSTRIALI O RICHIEDENTI SPECIALI PRETRATTAMENTI

- Art.34 - Ispezioni e controlli
- Art.35 - Prove, analisi, misure
- Art.36 - Responsabilità

## CAPO VII - DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Art.37 - Diritti per il servizio di fognatura e depurazione

## CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.38 - Richiamo alle leggi ed ai regolamenti
- Art.39 - Abrogazione di altre disposizioni
- Art.40 - Penali
- Art.41 - Entrata in vigore

## **CAPO I - PREMESSE**

### **Art. 1 - Generalità**

Il presente regolamento disciplina le immissioni nei collettori della fognatura urbana. Esso riguarda quindi l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura del Comune già realizzate ovvero di futura realizzazione.

### **Art. 2 - Sistemi di fognatura**

L'intera rete fognante del Comune è suddivisa per zone:

- 1 - Zone con fognatura a sistema misto
- 2 - Zone con fognatura a sistema separato

### **Art. 3 - Fognatura mista (sistema unitario)**

Per fognatura "mista" si intende la rete dei collettori convoglianti unitamente le acque nere e quelle bianche, come definite ai successivi articoli.

### **Art. 4 - Fognatura nera (sistema separato)**

Per fognatura "nera" si intende la rete dei collettori convoglianti le sole "acque nere" che, agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque di rifiuto domestico e precisamente quelle provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi anche elettrodomestici, dalle vasche da bagno, dai lavabi, dalle docce, ecc...
- acque di rifiuto provenienti dagli allevamenti, dai macelli, da lavorazioni artigiane e industriali, ecc...
- in ogni caso tutte le acque nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico o che siano ritenute tali dall'autorità sanitaria competente.

### **Art. 5 - Fognatura bianca (sistema separato)**

Per fognatura "bianca" si intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche che, agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque meteoriche (pluviali) provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta.
- acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti artigianali e industriali.

- in ogni caso tutte le acque che, a giudizio dell'autorità comunale competente, non sono pericolose per la salute pubblica o moleste per il pubblico, con esclusione quindi di tutte le acque contemplate nel precedente articolo.

#### **Art. 6 - Impianto di trattamento (depuratore)**

Per impianto di trattamento si intende il complesso delle opere e delle apparecchiature costituenti il depuratore delle acque.

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 7 - Obbligo di immissione nella fognatura

Tutte le acque di rifiuto provenienti da stabili di ogni specie fronteggianti, anche solo in parte, vie e spazi percorsi da collettori di fognatura, devono essere immesse con appositi condotti entro i collettori stessi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Per i fabbricati non compresi fra quelli sopra indicati, il Sindaco può stabilire ugualmente l'obbligo di allacciamento al più vicino collettore di fognatura, quando tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile.

#### 1) Sistema separato

##### a) Acque nere

Nelle zone servite dal sistema separato, tutte le acque nere devono essere condotte con apposite tubazioni al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati, salve le disposizioni speciali stabilite per gli scarichi industriali e richiedenti speciali trattamenti.

##### b) Acque bianche

Nelle zone servite dal sistema separato, le acque bianche debbono essere condotte, con apposite tubazioni, esclusivamente al collettore stradale della rete "bianca" secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati.

#### 2) Sistema unitario.

Nelle zone con fognatura a sistema misto (unitario) i proprietari sono obbligati ad immettere nella fognatura stessa le acque nere e le acque bianche congiuntamente.

Nelle suddette zone è vietato qualsiasi altro sistema di allontanamento delle acque nere e delle acque bianche.

### Art. 8 - Scarichi vietati

E' vietato scaricare o causare, in qualunque modo, l'immissione nella pubblica fognatura (sia mista che nera o bianca) delle seguenti sostanze:

- a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili o esplosive;
- b) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerate nella Tab. C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- c) sostanze radioattive;
- d) sostanze che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creino un pubblico disagio, o provochino danni alla vegetazione, o che, comunque, possano alterare o pregiudicare i processi di depurazione;
- e) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nelle condotte come: ceneri, sabbia, fango, paglia, tridoli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, spazzatura,

- sangue intero, peli, carnicci e simili che non possono essere introdotti nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di triturator;
- f) vapori e gas di qualunque natura.

#### **Art. 9 - Scarichi consentiti condizionatamente**

Nelle zone di territori comunale servite dagli impianti di depurazione dei liquami cittadini, gli scarichi degli insediamenti produttivi, tali definiti ai sensi della legge n.690 dell'8 agosto 1976, devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. C) allegata alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare in ogni momento a suo motivato giudizio, caso per caso, i regimi di scarico delle immissioni, sia in termini di portata che di concentrazione, in funzione delle condizioni idrauliche della rete, dell'impianto e in relazione alle variazioni stagionali.

Nelle zone di territorio comunale non servite dagli impianti di depurazione, gli scarichi di fognatura di tutti gli insediamenti diversi da quelli civili devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla Tab. C) allegata alla legge n.319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni, salvo i tempi di adeguamento alla medesima, regolati dall'art.2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

#### **Art. 10 - Potenzialità degli scarichi**

Definizione della potenzialità degli scarichi civili (numero di persone servite).

Per persona servita si intende:

- un posto letto in casa privata o complesso ricettivo;
- due dipendenti di fabbrica;
- tre posti in ristorante o in trattoria;
- tre dipendenti di Ditte o di Uffici Commerciali;
- sette posti in bar, club, circoli, con servizio alimentazione;
- trenta posti in cinema, stadi, ecc..;
- due posti letto di minori in casa di vacanza;
- dieci posti per scuola:

## **CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 11 - Avviso per l'allacciamento alla fognatura,**

Quando è prossima la costruzione della rete fognaria in una determinata zona del territorio comunale, il Sindaco, con manifesti da affiggere nella zona interessata, invita tutti i proprietari degli edifici a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data del manifesto stesso, la domanda di allacciamento alla fognatura con le modalità previste dal presente regolamento.

L'allacciamento alla condotta fognaria è eseguito dal Comune e la spesa relativa viene notificata, a lavori ultimati, all'utente il quale potrà presentare reclamo al Sindaco contro l'elenco degli importi fatturati entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Sindaco, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo, l'utente potrà ricorrere secondo le vigenti disposizioni.

In assenza di reclamo la liquidazione diventerà definitiva e le somme dovute verranno riscosse coattivamente.

Qualora i proprietari dei fabbricati presentino la domanda di allacciamento alla fognatura nel termine stabilito, saranno diffidati, con apposita lettera inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno o notificata, a provvedervi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

In caso contrario i lavori saranno eseguiti d'ufficio con spesa a carico dell'interessato, salvo il provvedimento contravvenzionale.

### **Art. 12 - Termine per fabbricati preesistenti**

I proprietari degli stabili preesistenti al collettore di fognatura, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del manifesto di cui all'articolo precedente, dovranno aver provveduto, a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna ai sensi del presente regolamento, con separazione interna delle acque nere da quelle bianche.

Tale termine potrà essere prorogato dal Sindaco per non oltre 4 (quattro) mesi su richiesta motivata.

Il Sindaco potrà però imporre un termine più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri o delle fosse biologiche o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.

### **Art. 13 - Opere di allacciamento in sede stradale**

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere, per nessuna ragione, le opere di fognatura, tanto superficiali che sotterranee.

Le opere in sede stradale sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Comune come precisato agli articoli precedenti e restano di esclusiva proprietà del Comune



In via del tutto eccezionale le predette opere potranno essere eseguite direttamente dagli interessati in base ad un'apposita autorizzazione scritta, quando il Comune non sia in grado di provvedervi tempestivamente e, a suo giudizio insindacabile, abbia le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento.

Sono comunque a carico dell'utente tutte le opere in sede stradale necessarie per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata fino alla condotta fognaria principale.

#### **Art. 14 - Opere di allacciamento in suolo privato**

I proprietari degli immobili sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese e sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale, tutti i lavori di allaccio dal piede dei fabbricati fino al confine della loro proprietà con la sede stradale.

#### **Art. 15 - Riparazione dei condotti di allacciamento**

Le riparazioni alle tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite dal Comune a proprie spese.

Nel caso in cui le riparazioni stesse si rendano necessarie per danni cagionati dagli utenti, questi saranno tenuti a rimborsare le spese stesse al Comune secondo le modalità di legge senza pregiudizio del provvedimento contravvenzionale.

#### **Art. 16 - Allacciamenti alla fognatura pubblica**

Le immissioni in fognatura possono essere consentite solo negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura stessa.

Nuovi imbocchi potranno essere predisposti dal Comune in casi eccezionali e comunque con spesa a carico del richiedente.

Le condutture di scarico dei singoli stabili devono essere condotte separatamente e direttamente alla fognatura pubblica, salvo casi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 17 - Prescrizioni edili per le fognature interne**

Le opere per la fognatura interna di uno stabile fino al confine della proprietà privata, si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia.

#### **Art. 18 - Fognatura privata interna - Prescrizioni tecniche**

La fognatura privata interna deve essere costruita adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare eccessi di pressione pregiudizievoli per le tubazioni.

Devono essere poste in opera condotte delle dimensioni minime di 150 mm. di diametro costituite da tubi in gres o di plastica indeformabile, ricoperti con calcestruzzo cementizio, levigati internamente ed impermeabili.

Sono vietati i tubi in terracotta o in cemento.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto di funzionamento nella fognatura.

Prima dell'immissione nella fogna pubblica, il tubo deve essere provvisto di sifone dello stesso diametro, di pozzetti ispezionabili, e areatore del diametro di almeno 100 mm. fino ad una altezza minima di mt. 5 convenientemente ventilato.

Se nel raggio di mt. 5 attorno allo sbocco vi sono aperture di abitazioni, tale sbocco deve essere innalzato fino ad almeno 1 metro al di sopra del limite superiore di detta apertura.

Per gli immobili i cui servizi igienici presentino quote di scarico più basse o uguali a quelle dei punti di immissione, o anche tali per cui la pendenza del condotto di allaccio risulta inferiore all'1% è prescritta l'installazione di un impianto di sollevamento.

#### **Art. 19 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc..**

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc... dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.

L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.

#### **Art.20 - Aree e cortili privati**

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

#### **Art. 21 - Allacciamento delle pluviali**

Le condutture che raccolgono le acque di poggia dai tetti e delle pluviali poste sulla pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fogna stradale con o senza sifone, secondo quanto prescriverà l'ufficio tecnico comunale.

Il sifone sarà sempre prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano o vi sorgessero abitazioni o terrazzi accessibili.

Le pluviali dovranno avere un diametro interno non maggiore di cm. 12 ed il loro numero sarà in proporzione alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

Nelle pluviali è vietato immettere altri liquidi all'infuori dell'acqua di pioggia.

Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui ai precedenti commi non possono sporgere, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50, dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempi utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 22 - Allaccio delle pluviali preesistenti**

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura delle pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano state precedentemente allacciate al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

#### **Art. 23 - Scarichi sotterranei**

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare a terzi nonché al Comune per rigurgiti o per altra causa.

#### **Art. 24 - Visita di controllo della fognatura interna**

La fognatura interna deve essere controllata dall'ufficio tecnico comunale perché possa essere consentita l'attivazione dello scarico.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà per la verifica a richiesta del funzionario comunale incaricato.

Le spese di mano d'opera sono a carico del richiedente.

La visita di controllo si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione, al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

### **Art. 25 - Controlli successivi della fognatura interna**

L'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio alla visita della interna agli immobili privati in qualsiasi tempo e ciò per constatare sia per controllare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata l'autorizzazione alla immissione e furono applicati i relativi contributi.

Alle visite effettuate dal personale comunale deve presenziare il proprietario o un suo rappresentante ed il suo tecnico, con il personale operaio necessario, i quali devono prestarsi per tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del personale comunale.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il proprietario è tenuto ad adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni dell'autorità comunale.

### **Art. 26 - Domanda al Sindaco**

La domanda al Sindaco di allacciamento alla fognatura comunale va presentata su moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome del proprietario o dei condomini o dell'amministrazione;
- Designazione dei corsi, delle vie, e delle piazze, verso i quali debbono aver luogo gli scarichi;
- Indicazione dell'uso cui sono destinati i fognuoli o condotti, se cioè per acque miste, acque nere, acque bianche, o acque industriali;
- Se lo stabile è fornito di acqua potabile dell'Acquedotto comunale, se vi esistono pozzi di acqua freatica o cisterna di acqua piovana;
- Se lo stabile è fornito di fogna impermeabile o con pozzo nero assorbente, o con fossa biologica, o con sfioratore, e dove quest'ultimo scarica;
- Date presumibili di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna.

### **Art. 27 - Documenti da allegare alla domanda**

Alla domanda va allegato, in doppia copia, il progetto delle opere di canalizzazione interna ed esterna allo stabile fino al confine della proprietà privata, compilato e firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, contenente una planimetria in scala non inferiore a 1/200 o 1/100 (secondo la grandezza dell'abitato dello stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni esistenti, nell'interno e quelle da modificare, costruire o riparare, dei pozzetti, sifoni, innesti (progetto vero e proprio). Oltre alla planimetria si deve presentare un disegno (sezione trasversale) da cui risultino le canne montanti, le indicazioni delle pendenze delle condotte e loro diametri, dei tubi di sfiato e le ubicazioni dei cessi e dei sifoni interni.

Al progetto va allegata una relazione corredata dalle indicazioni seguenti:

- numero di persone servite secondo quanto definito dall'art.10;
- numero delle bocche di immissione nelle fogne e delle grondaie di scarico delle acque bianche;
- area complessiva della proprietà;
- area coperta ed area sistemata a cortile;
- superficie dei vari piani, compreso il piano terra e l'interrato.

Qualora il Comune la richieda, va allegata alla domanda la pianta del piano terra con indicate tutte le colonne di scarico dei liquami neri e quelli pluviali.

#### **Art. 28 - Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura viene rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio d'igiene e versamento, da parte del richiedente, dei diritti di allaccio eventualmente determinati dalla Giunta Comunale.

L'autorizzazione stabilisce il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori nonché le prescrizioni per l'esecuzione degli stessi e le modalità di conduzione dello scarico.

L'autorizzazione è limitata allo stabile per il quale è stata richiesta e per la consistenza dello stabile stesso che risulta dai tipi e progetti depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

## **CAPO V - SCARICHI FUORI DALLA FOGNATURA PUBBLICA**

### **Art. 29 - Scarichi sul suolo e nel sottosuolo**

Gli scarichi fuori dalla fognatura pubblica, sul suolo o nel sottosuolo, possono essere consentiti nel rispetto delle norme stabilite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con deliberazione del 4 febbraio 1977 - allegato 5 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.48 del 21 febbraio 1977) e delle disposizioni regionali regolanti la materia.

### **Art. 30 - Scarichi speciali**

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura esistente o l'Amministrazione ritenga il collettore di fognatura fronteggiante l'immobile inadatto a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, potrà essere concesso dall'Amministrazione stessa, in via del tutto eccezionale e precaria, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica, l'uso di sistemi speciali di scarico e precisamente:

- per le acque di origine domestica (nere o miste): immissione in altre canalizzazioni non facenti capo all'impianto di trattamento, o nel sottosuolo, previa depurazione con quei sistemi che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, saranno ritenuti idonei allo scopo.
- per le acque di origine meteorica (bianche): immissione in altre canalizzazioni, disperdimento nel sottosuolo a mezzo di reti di drenaggio orizzontali, se su terreni scoperti, oppure su fossi drenanti verticali, secondo le prescrizioni successive.

### **Art. 31 - Pozzi neri e fosse biologiche provvisorie**

Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igiene e di edilizia relative ai pozzi neri ed alle fosse biologiche nelle case che non possono fruire dei collettori di fognature, l'Amministrazione Comunale potrà permettere che al servizio di case nuove sorgenti lungo le vie e spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano usate provvisoriamente fosse biologiche del tipo IMHOFF.

### **Art.32 - Prescrizioni per gli scarichi speciali**

Per le acque di rifiuto di origine domestica (nere o bianche) i sistemi di depurazione dovranno assicurare un affluente che sia accettabile dal recapito finale utilizzato.

L'approvazione del progetto di tali sistemi da parte dell'Amministrazione Comunale non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

Nel caso di immissione nel sottosuolo, nel progetto dovrà essere rappresentata la rete drenante che dovrà interessare un'area non già vincolata allo stesso scopo.

La sua superficie verrà prescritta di volta in volta.

Per il disperdimento nel sottosuolo delle acque meteoriche (bianche) dovrà venir presentato, insieme col progetto, lo schema della rete di drenaggio orizzontale.

La superficie da vincolare per il disperdimento orizzontale dovrà essere determinata esattamente sul progetto, non dovrà essere pavimentata, né coperta, né già vincolata da altri scarichi e quindi atta ad assorbire naturalmente le acque e mantenuta tale. Detta superficie dovrà avere un'area almeno pari alla superficie coperta degli edifici, porticati, ecc...

In ogni caso in cui il suolo di disperdimento appartenga a proprietario diverso dal richiedente lo scarico, il proprietario stesso dovrà vincolare il suolo, per tutto il tempo che occorrerà, al servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'ufficio ipotecario.

### **Art. 33 - Precarietà degli scarichi provvisori**

Gli speciali permessi di cui agli articoli precedenti si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio insindacabile dell'autorità comunale. Essi cadranno di diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono e cioè col rendersi possibile di altro mezzo definitivo di scarico che dovrà essere attuato dai proprietari al più presto possibile e comunque nei termini stabiliti nel presente regolamento.

## **CAPO VI - NORME PER ISPEZIONI, PROVE, MISURE, ECC... PER SCARICHI INDUSTRIALI O RICHIEDENTI SPECIALI PRETRATTAMENTI**

### **Art. 34 - Ispezioni e controlli**

Qualora l'Amministrazione Comunale lo richiedesse, l'insediamento produttivo allacciato alla fognatura pubblica dovrà installare a propria cura e spese, una apposita cameretta di controllo unitamente alla strumentazione ed agli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature. Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati. Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Amministrazione Comunale: chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di vietare lo scarico.

### **Art. 35 - Prove - Analisi - Misure**

Tutte le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura verranno effettuati secondo le modalità e le metodiche previste dalle leggi n.319 del 10 maggio 1976 e n. 650 del 24 dicembre 1979 e successive.

Le campionature verranno effettuate secondo i metodi più comunemente accettati ed in modo tale da rispecchiare il più fedelmente possibile la reale situazione nonché l'influenza degli scarichi sull'intero complesso di fognature e sulla incolumità del personale addetto alla sua manutenzione.

### **Art. 36 - Responsabilità**

Durante le visite di controllo, e nell'ambito della proprietà privata, il personale del Comune sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

L'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.



## **CAPO VII - DIRITTI PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

### **Art. 37 - Diritti per i servizi di fognatura e depurazione**

Fermi restando i diritti di allacciamento stabiliti dalla Giunta Comunale, i canoni o diritti relativi ai servizi di fognatura e depurazione verranno imposti e riscossi nei limiti e con le modalità prescritte dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni regionali e dai provvedimenti adottati in materia dall'Amministrazione Comunale.

## CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 38 - Richiamo alle leggi ed ai regolamenti**

Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità, igiene pubblica e tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia stato qui indicato.

Dovranno pure osservarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le disposizioni degli altri regolamenti e delle ordinanze comunali.

### **Art.39 - Abrogazione di altre disposizioni**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

### **Art. 40 - Penali**

Ferme restando le sanzioni stabilite dalle leggi generali e speciali nelle materie trattate (in particolare dagli articoli 21 e seguenti della legge 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche), le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono disciplinate dagli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e dall'articolo 17 del T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

### **Art. 40 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva.

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Regolamento approvato con delibera C.C. n. 27 del 21 giugno 1993.